



Sent. 9/18
Def. 20/17

Reg. 26/17

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Signori Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Cons. Roberto Bucchi (componente) Avv. Giuseppe Violante (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Sportivo, dottor Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 18 dicembre 2017, la Procura federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Angelo Ramundo (licenza Ufficiale di gara n°327441) per violazione degli articoli 7, 209,3 e 227,9 del R.S.N e chiedeva l'applicazione della "sanzione dell'ammonizione con diffida"

L'indagine era avviata su segnalazione resa in data 15.9.17 dal licenziato Filippo Di Donato il quale lamentava che durante la competizione denominata karting X30 All star svoltasi in data 9 - in 10 settembre 2017, numerose persone erano entrate senza autorizzazione nel parco chiuso.

All'esito degli accertamenti compiuti dalla Procura era emerso che l'unico comportamento censurabile doveva ascrivere all'incolpato il quale, nonostante fosse preposto a sorvegliare l'ingresso del parco chiuso, si era allontanato così consentendo a numerosi estranei di accedervi.

Con memoria del 23 novembre 2017, il licenziato Ramundo ammetteva di aver lasciato socchiuso il cancello di accesso all'area affidata alla sua sorveglianza ma giustificava la propria condotta per l'impellente ed improrogabile necessità di espletare i bisogni fisiologici a causa di un intervento chirurgico subito di recente.

La Procura deferiva il Ramundo dinanzi a questo Tribunale.

All'udienza dibattimentale celebratasi il giorno 9 febbraio 2018 l'incolpato non compariva limitandosi a produrre memoria nella quale confermava quanto già dedotto con nota del 23.11.2017; la Procura si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'applicazione della pena richiesta.

DIRITTO

Il Collegio rileva che il comportamento oggetto di deferimento non è contestato dal licenziato Ramundo il quale adduce di essere stato costretto ad assentarsi, sia pur per brevissimo tempo, a causa dei postumi riconducibili all'intervento chirurgico cui si era sottoposto in data 26.4.2017.

Ad avviso di questo Tribunale è proprio questa circostanza che avrebbe dovuto indurre l'incolpato ad astenersi dall'accettare l'incarico di sorveglianza dell'ingresso al parco chiuso cancello.

L'allontanamento del signor Ramundo dall'area assegnata per incombenze fisiologiche era, invero, un fatto prevedibile e non ascrivibile ad inaspettate esigenze corporali.



Il licenziato ben avrebbe dovuto informare gli organi preposti della inidoneità, sia pure temporanea, a svolgere il delicato incarico di presidio del parco chiuso o, comunque, proporre un affiancamento di altro collega per tutta la durata della prestazione richiestagli.

Devono, pertanto, ritenersi disattese da parte dell'incolpato le prescrizioni generali e particolari degli articoli 7 e, 209,3 del R.N.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Ramundo Angelo (lic.327441) responsabile delle violazioni ascrittegli e lo condanna alla sanzione dell'ammonizione con diffida

Roma , 9 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

COMPONENTE RELATORE

Avv. Giuseppe Violante

Giuseppe Violante